

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 58, comma 1, del D.L.25.08.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n.133, stabilisce quanto segue:

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. (comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. (comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. (comma così modificato dall'art. 19, comma 16-bis, legge n. 122 del 2010)

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. (comma aggiunto dall'art. 33, comma 6, legge n. 111 del 2011)

VISTO che i competenti uffici hanno provveduto all'istruttoria così come previsto dalla normativa redigendo un elenco rapportato al patrimonio dei beni immobili dell'Ente esistenti sul territorio, quali risultano ad inventario riscontrato con i relativi atti d'ufficio e catastali, comprensivo di schede descrittive, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la verifica dei beni immobili di cui trattasi è stata effettuata tenendo anche conto del precedente riscontro effettuato dal Comune per la redazione del piano triennale di razionalizzazione di cui all'art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

PRESO ATTO che nelle succitate schede sono evidenziate per ciascun immobile le destinazioni previste dalla legge (alienazione o valorizzazione mediante locazione e/o concessione onerosa a terzi);

CHE tali destinazioni tengono conto della natura degli immobili oggetto di rilevazione e della necessità di reperire risorse per gli ulteriori investimenti e/o per il migliore utilizzo dei beni immobili di proprietà non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

VISTO il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

ATTESO che la documentazione di cui sopra è stata altresì depositata agli atti patrimoniali ed inventariali del Comune;

Visto il parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciato dal responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni;

Visto il parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema dei Controlli Interni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di prendere atto delle allegate schede inventariali dei beni immobili del Comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazioni ovvero di dismissione;

2. Di approvare conseguentemente, in attuazione della norma di cui in premessa, l'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di allegare la presente deliberazione ai relativi atti di bilancio di previsione 2024, per l'approvazione formale e programmatica del piano delle alienazioni e valorizzazioni, ai fini di rendere effettiva l'operatività del piano stesso come stabilito dall'art. 58 del precitato D.L.112/2008 convertito con modificazioni nella legge 113/2008 ed agli effetti dell'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000.
4. Di dichiarare il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: BOVERO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: CARAFA Vincenzo

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il, 21/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO CARAFA